

**COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
(PROVINCIA DI FIRENZE)**

SERVIZIO ECONOMIA E TERRITORIO

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI  
- P.G.I.P.-**

(art 8 Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità ed i diritti  
per le pubbliche affissioni)

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Greve in Chianti, 19 Giugno 2000

# **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

## **- P.G.I.P.-**

### **Art. 1 Riferimenti normativi**

Il Piano generale degli impianti pubblicitari fa riferimento al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti per le pubbliche affissioni" approvato con deliberazione consiliare n 142 del 02.09.94, ed in particolare al disposto dell'art. 8 dello stesso, che rimanda alla predisposizione di uno specifico piano generale che preveda le norme tecniche di attuazione contenenti le tipologie degli impianti, i criteri di localizzazione e le modalità di gestione.

I criteri di riferimento per la stesura del Piano discendono dallo specifico Regolamento Comunale e si riferiscono in particolare ai principi generali dell'azione di tutela, trasformazione ed uso delle risorse territoriali che l'Amministrazione Comunale ha stabilito con l'approvazione del Piano Strutturale, assicurando nel contempo la promozione delle attività economiche con la tutela delle zone di particolare interesse ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali.

Inoltre il presente Piano fa riferimento al Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992 ed al conseguente Regolamento di attuazione.

### **Art. 2 - TIPOLOGIE DEI MEZZI PUBBLICITARI CONSENTITI**

#### **A - IMPIANTI DI AFFISSIONE: DEFINIZIONE, DIMENSIONI E LIMITI**

E' consentito collocare messaggi pubblicitari, attraverso il Servizio Comunale delle pubbliche affissioni, esclusivamente negli spazi predisposti nei centri abitati, che consistono in impianti così definiti:

- **Pannello** in telaio metallico e fondo di lamiera spessore 10/12 mm. con cornice e piattina, utilizzabile su una sola o entrambe le facce per la diffusione del messaggio pubblicitario.

Per il fissaggio al suolo, il pannello sarà supportato da una idonea struttura di sostegno costituita da un telaio metallico verniciato di colore verde o marrone.

La quantità degli impianti di affissione avrà la superficie complessiva massima prevista dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 142 del 2.9.94. Dette superfici risultano già attualmente distribuite nei centri abitati dell'intero territorio comunale e censite da atto ricognitivo del Responsabile del Servizio Contabilità e Finanza. Eventuali spostamenti di superfici da un centro abitato all'altro, che si rendessero nel futuro necessari per le mutate richieste di messaggi pubblicitari, verranno disposti dal Responsabile del Servizio, alla condizione che comunque i pannelli vengano collocati rispettando i criteri di armonizzazione con il disegno urbano e del costruito, della mobilità e delle relazioni di vivibilità.

Sono esclusi dal computo complessivo degli impianti di affissione:

- a) gli impianti pubblicitari nei locali di pubblico accesso (impianti sportivi aperti o chiusi, cinema, luoghi di ritrovo, ecc...)
- b) le affissioni e le altre forme pubblicitarie a carattere temporaneo collocate su strutture provvisorie in occasione di manifestazioni organizzate da Enti pubblici o Associazioni non aventi scopo di lucro.

Limiti dimensionali degli impianti per affissioni

dimensioni del pannello :

tipo a) cm 140 x 200

tipo b) cm 140 x 100

tipo c) cm 70 x 100

## **B – IMPIANTI PUBBLICITARI**

Nel territorio Comunale è consentito l'installazione esclusivamente dei seguenti impianti così definiti:

### **B.1 Cartello:**

manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno in telaio metallico verniciato di colore verde o marrone, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione del messaggio pubblicitario.

### **B.2 Preinsegna:**

manufatto bifacciale bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno costituita da un profilato tubolare metallico verniciato di colore verde o marrone, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale delle sede dove si esercita l'attività.

E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia.

L'installazione non può superare la distanza di 5 km dalla sede.

### **B.3 Norme tecniche particolari e criteri di localizzazione:**

La struttura di sostegno dovrà essere ancorata alle fondazioni in maniera tale che dovrà essere interamente rimossa in assenza del messaggio pubblicitario.

E' vietata l'illuminazione diretta ed indiretta del messaggio pubblicitario.

Nelle zone tutelate dalle leggi 1089/39 e 1497/39 e nelle aree rappresentate nella Tav. 7 del progetto di Piano Strutturale che individuano le strade di interesse panoramico ed ambientale, le emergenze naturalistiche, siti e manufatti di rilevanza storico culturale ed ambientale non è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari

Non è altresì consentita l'apposizione di alcun cartello pubblicitario lungo la viabilità minore di interesse storico-ambientale e panoramico individuata nella Tav. 7 del Progetto di Piano Strutturale.

Sono esclusi dal sopra citato divieto la collocazione di preinsegne che trasmettono messaggi pubblicitari in lingua italiana e rivolti alla valorizzazione di beni e prodotti locali, esclusivamente di Aziende insediate nel medesimo contesto paesaggistico

ambientale da tutelare. In tale contesto è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di due preinsegne per ogni senso di marcia

#### **B.4 Limiti quantitativi degli impianti pubblicitari (espressi in numero di facce finalizzate dal messaggio pubblicitario).**

**Dimensioni del cartello:** Tipo a) cm 140 x 200  
b) cm 100 x 140

“ **della preinsegna** cm 150 x 30

**Nei centri abitati:** cartelli di tipo a) n.. 10  
b) n. 10  
preinsegne fino all'esaurimento della richiesta (nei limiti consentiti dal Codice della Strada)

**Nelle zone extraurbane:** cartelli di tipo b) n. 100  
preinsegne fino all'esaurimento della richiesta (nei limiti consentiti dal Codice della Strada)

#### **Art. 3 Procedimento autorizzativo degli impianti pubblicitari**

Chiunque intenda installare impianti pubblicitari di cui al punto B deve ottenere la relativa autorizzazione comunale.

La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti elaborati e allegati:

- a) planimetria in scala 1:500 in duplice copia con la localizzazione del mezzo pubblicitario da installare, la relativa distanza progressiva chilometrica, dalla quale risultino pure le posizioni della segnaletica stradale di altri eventuali mezzi pubblicitari in un raggio di 150 metri
- b) fotografia d'insieme (formato minimo 9 x 12) dalla quale risulti la posizione dell'impianto da installare e riferita al contesto dell'intorno.
- c) nullaosta del proprietario dell'area oggetto dell'installazione e/o della struttura di supporto dell'impianto per preinsegne.
- d) impegno del richiedente l'installazione di un impianto per preinsegne a concedere gli spazi eccedenti la propria necessità ( fino al massimo dei sei consentiti per ogni senso di marcia), comprensivo della indicazione del contributo a cui fare riferimento per eventuali aggiunte che, in seguito, altri soggetti potranno richiedere
- e) bozzetto con l'indicazione del messaggio pubblicitario e dei colori impiegati.

Alla richiesta possono essere allegati bozzetti che riguardano più messaggi pubblicitari da collocarsi nello stesso spazio. Ciascun messaggio pubblicitario non può essere riferito a un periodo inferiore a tre mesi.

f) richiesta di autorizzazione rivolta all'Ente Proprietario della strada, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada - art. 53 del Regolamento di attuazione, per il posizionamento del mezzo pubblicitario fuori dai centri abitati:

g) richiesta di autorizzazione rivolta all'Ente Proprietario della strada - nel caso sia diverso dal Comune ed all'interno dei centri abitati - ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, al fine di derogare eventualmente, - come previsto dall'art. 51 del Regolamento di attuazione - per ragioni di ordine generale o di ordine tecnico, alle norme relative alle distanze minime, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

- h) autodichiarazione tecnica, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, verrà realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della spinta del vento e della natura e morfologia del terreno, in modo da garantire la stabilità.
- i) nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi l'installazione di preinsegne, la progettazione della struttura di supporto e conseguentemente l'autodichiarazione di cui al precedente punto h) dovrà essere redatta per la condizione necessaria a sopportare il numero massimo consentito di messaggi pubblicitari.

L'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari viene rilasciata dal Servizio Economia e Territorio, sentiti gli uffici competenti alla verifica delle risposdenze dei regolamenti vigenti, in quanto è assimilata al regime autorizzativo previsto dalla vigente normativa in materia urbanistico-edilizia nonché dalle procedure indicate dal DPR 20.10.98 n. 447 (Sportello Unico) e dal Regolamento edilizio Comunale.

L'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari ha validità di tre anni ed è rinnovabile previa comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, entro tre mesi dalla scadenza; è strettamente personale e non è trasferibile.

Entro il mese successivo alla scadenza dell'autorizzazione, il titolare ha l'obbligo di smantellare ed asportare gli impianti. Trascorso inattivamente detto periodo l'impianto passa nella disponibilità del Comune.

E' attribuita al Servizio Contabilità e Finanza, oltre quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del Regolamento, la tenuta del Registro delle pubblicità autorizzate, suddiviso per comparti.

#### **Art. 4 Norme transitorie per adeguamento impianti esistenti**

Il presente regolamento diviene efficace trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione. Trascorsi i sessanta giorni di transizione potranno essere accolte le richieste di nuova installazione.

A far data dal primo gennaio dell'anno successivo alla approvazione delle presenti norme, non potrà essere riscosso tributo per impianto di dimensioni normali.

Entro il 30 Novembre 2000, i soggetti interessati potranno regolarizzare le installazioni esistenti pertinenti con il presente Piano seguendo le procedure individuate al precedente art. 2, o dovranno altrimenti rimuovere le installazioni non congruenti con il presente Piano.

#### **Art. 5 Rimozione impianti fuori noma**

L'Amministrazione Comunale provvederà a notificare ai proprietari degli impianti fuori norma l'ingiunzione alla rimozione che dovrà essere operata entro 60 giorni dal ricevimento della notifica. Trascorso inutilmente tale termine l'Amministrazione Comunale provvederà alla demolizione e/o rimozione.

Oltre a quanto previsto all'art. 45 "Sanzioni amministrative" del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti per le pubbliche affissioni" approvato con deliberazione consiliare n. 142 del 02.09.94, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale provveda alla rimozione applicherà, a seguito di notifica di avviso di accertamento, le spese di rimozione valutate nella spesa forfettaria di lire 500.000.

Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

#### **Art.6 Nome di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente Piano, si applicano le disposizioni del Regolamento di cui alla deliberazione consiliare n. 142 del 2.9.94, nonché del Codice Civile, le norme di legge e di regolamento di esecuzione in materia di disciplina della circolazione (Nuovo Codice della Strada).